



COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO : 133
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (gap) E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI ANDRIA – ESERCIZIO 2019.

L'anno duemila **venti** il giorno **quindici** del mese di **settembre** alle ore **17,40**, in Andria, nella sede comunale, il **Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO**, assunti i poteri della Giunta Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Brunella ASFALDO-**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO:

- l'articolo 11-bis del Dlgs 118/2011, come modificato con D.Lgs. 126/2014, prevede la redazione da parte dell'Ente Locale del bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

VERIFICATO CHE

- il paragrafo n.1 del principio contabile applicato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) è stato significativamente modificato dal DM del 11 agosto 2017 precisando che: “ *Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica” attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.* ”
- le modifiche apportate dallo stesso Decreto Ministeriale, prevedono, altresì, una nuova definizione di perimetro di consolidamento e delle relative soglie di rilevanza, definendo altresì le finalità del bilancio consolidato come : “ *.... lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione*»;

CONSIDERATO CHE

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011) disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.
- in particolare, il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, successivamente modificato dal DM del 11 agosto 2017, ridefinisce il “Gruppo di Amministrazione Pubblica” facendo riferimento “... *ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione*”, individuando altresì le componenti del GAP, come di seguito:

Organismi strumentali	<i>dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica.</i>
Enti strumentali	<i>dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.</i>
Enti strumentali	<i>dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, controllati comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:</i> <i>a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;</i> <i>b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti</i>

	<p><i>a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;</i></p> <p><i>c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;</i></p> <p><i>d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;</i></p> <p><i>e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.</i></p> <p><i>I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</i></p> <p><i>L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</i></p> <p><i>L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.</i></p> <p><i>Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.</i></p>
Enti strumentali partecipati	<p><i>Di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.</i></p>
Società	<p><i>Intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo.</i></p> <p><i>Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.</i></p>
Società controllate	<p><i>dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:</i></p> <p><i>a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;</i></p> <p><i>b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.</i></p>
Società partecipate	<p><i>dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della</i></p>

regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione e al relativo aggiornamento degli enti strumentali e delle società, ai fini dell'identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Andria per l'esercizio 2019, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2 del principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato n. 4/4 al D.lgs. n.118/2011.

EFFETTUATA la ricognizione degli enti strumentali e delle società, ai fini dell'identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Andria per l'esercizio 2019, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2 del principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, allegato n. 4/4 al D.lgs. n.118/2011.

Esito della Ricognizione

COMUNE DI ANDRIA		
ORGANISMO O SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE
<u>Società Controllata</u> Andria Multiservice S.p.A.	100%	Gestione servizi comunali <i>In House Providing</i>
<u>Società partecipata</u> Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.	10,68%	Settore di promozione per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso i fondi europei.
<u>Società partecipata</u> Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l. (2)	17,12%	Settore di promozione per lo sviluppo del territorio e del comprensorio nord barese ofantino.
<u>Società partecipata</u> Gal Murgia degli Svevi SRL (1)	30,00%	Settore di promozione per lo sviluppo locale del territorio di Andria.
<u>Ente Strumentale Partecipato</u> Consorzio Teatro pubblico Pugliese	0,91%	Consorzio di promozione e diffusione delle attività di spettacolo in Puglia.
<u>Ente Strumentale Partecipato</u> Autorità idrica pugliese	2,47%	Settore di gestione del servizio idrico integrato nel territorio regionale.

(1) Cessione della quota posseduta dall'Ente in corso di perfezionamento.

(2) L'Ente ha esercitato il diritto di recesso con Deliberazione n.33/2020 del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale.

TENUTO CONTO CHE il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, definisce chiaramente le componenti del "Gruppo di Amministrazione Pubblica", viene così definito l'elenco degli enti, aziende e società comprese nel **GAP del Comune di Andria per l'esercizio 2019**, precisando altresì che l'**Autorità Idrica Pugliese e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese** sono stati inseriti nel GAP, in quanto trattasi entrambi di Consorzi obbligatori, ex art. 31 comma 1 del TUEL, istituiti con apposita legge regionale (L.R. n. 9/2011 e L.R. n. 10/2007) e risultano essere compatibili secondo il regime previsto per le Aziende Speciali ex art. 114 del TUEL nonché così come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 e dal paragrafo 2 allegato 4/4 del Dlgs 118/2011: "... *intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni*"

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – ESERCIZIO 2019						
Il Denominazione Org./Soc	Partecipazione	Organismo strumentale	Ente strumentale controllato	Ente strumentale partecipato	Società controllata	Società partecipata
Andria Multiservice S.p.A.	100%				x	
Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.	10,68%					x
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l. (2)	17,12%					x
Gal Murgia degli Svevi SRL (1)	30,00%					x
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,91%			x		
Autorità idrica pugliese	2,47%			x		

(1)Cessione della quota posseduta dall'Ente in corso di perfezionamento.

(2)L'Ente ha esercitato il diritto di recesso con Deliberazione n.33/2020 del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale.

ATTESO CHE le modifiche apportate dal DM del 11/08/2017 al principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 del D.lgs 118/2011 hanno

- **modificato** la definizione dell'area di consolidamento prevedendo che: "... *A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*";
- **notevolmente ampliato** il perimetro di consolidamento, a partire dall'esercizio 2018, comprendendo sia le Società quotate in borsa che le Società miste, in cui l'ente detiene una quota di partecipazione superiore al 20%;
- **limitato** la soglia di irrilevanza prevedendo che singolarmente un bilancio è irrilevante se non supera il 3% del bilancio dell'ente capogruppo (soglia di irrilevanza singola) e che complessivamente i bilanci irrilevanti non possono superare il 10% del bilancio dell'ente capogruppo (soglia di irrilevanza globale);

VISTO CHE il principio contabile individua due condizioni al verificarsi delle quali non scatta l'obbligo di consolidamento:

- irrilevanza;
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;

TENUTO CONTO CHE il criterio della irrilevanza prende in considerazione parametri numerici al di sotto dei quali la partecipazione è considerata ininfluenza ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione patrimoniale e finanziaria, per cui non occorre consolidare, se rispetto al Bilancio della capogruppo si riscontra che:

- si possiedono micropartecipazioni inferiori al 1% del capitale sociale non titolari di affidamenti diretti;
- i valori di bilancio (totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristici) hanno un'incidenza inferiore al 3% ai valori di bilancio dell'ente locale ;
- il totale dei bilanci singolarmente irrilevanti non supera nel loro complesso il 10% dei valori di bilancio dell'ente locale;

PRESO ATTO CHE è necessario procedere alla verifica della soglia di rilevanza singola (3%), prendendo in considerazione i valori di bilancio della Capo Gruppo (Comune di Andria) e delle società e/o enti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica per la conseguente definizione del perimetro di consolidamento, si procede al calcolo e al confronto delle seguenti voci di bilancio Totale Attivo, Patrimonio Netto, Totale ricavi caratteristici

Bilancio Capo gruppo (Comune di Andria) Esercizio 2019

Voci di Bilancio	Valori di Bilancio	Valore Soglia 3%
Totale Attivo	272.689.901,16	8.180.697,03
Patrimonio Netto	67.336.937,70	2.020.108,13
Totale ricavi caratteristici	89.473.629,40	2.684.208,88

Verifica soglia di rilevanza 3%¹

Valori Bilancio Andria Multiservice	Superamento della soglia di rilevanza
2.360.809	NO
1.126.429	NO
3.462.018	SI
Autorità Idrica Pugliese	Superamento della soglia di rilevanza
3.721.779,84	NO
3.360.666,55	SI
1.628.856,58	NO

¹Le voci di bilancio delle società e/o enti – totale attivo- patrimonio netto - totale ricavi caratteristici non devono superare la soglia del 3%, il superamento di uno solo dei parametri fa scattare l'obbligo di consolidamento

GAL Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.²	Superamento della soglia di rilevanza
842.858	NO
78.473	NO
450.588	NO
GAL MURCIA DEGLI SVEVI	Superamento della soglia di rilevanza
41.051	NO
21.956	NO
0	NO
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.	Superamento della soglia di rilevanza
1.854.351	NO
432.864	NO
856.002	NO
Teatro Pubblico Pugliese	Superamento della soglia di rilevanza
16.353.158	SI
108.054	NO
19.010.061	SI

VERIFICATO CHE sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio degli Enti e delle società controllate e/o partecipate da questo Ente e riferiti all'anno 2019 , nonché dalla verifica della soglia di rilevanza singola (3%)

- **risultano incluse nel perimetro di consolidamento**

la Società Andria Multiservice, in quanto i parametri economico patrimoniali sono risultati rilevanti rispetto alla soglia di rilevanza singola del 3% e in quanto trattasi di Società a totale partecipazione pubblica e affidataria diretta di servizi pubblici locali;

Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
Andria Multiservice SPA	100%	Società controllata

&

L'Autorità Idrica Pugliese, in quanto i parametri economico patrimoniali sono risultati rilevanti rispetto alla soglia di rilevanza singola del 3%.

² Il bilancio non è stato ancora approvato dall'Assemblea dei Soci, bozza di bilancio trasmessa con nota prot. 70998 del 09/09/2020.

Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
Autorità Idrica Pugliese	2,47%	Ente strumentale partecipato

- **risultano escluse dal perimetro di consolidamento** le seguenti società partecipate per non aver superato i parametri riferiti alla soglia del 3% rispetto ai valori di bilancio dell'Ente

Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.	10,68%	Società partecipata
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l.	17,12%	Società partecipata
Gal Murgia degli Svevi	30%	Società partecipata

- **risulta altresì escluso dal perimetro di consolidamento il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese**

In quanto nonostante l'Ente abbia superato i parametri riferiti alla soglia del 3%, trattasi tuttavia di micropartecipazione inferiore al valore dell'1% (Allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011 e metodo del patrimonio netto n. 17 dell'OIC) e non risulta “titolare di affidamenti diretti da parte dei componenti del Gruppo” così come previsto dal DM - MEF del 11 agosto 2017 e così come ribadito con deliberan. 19 del 02/02/2018 dalla Corte dei Conti (Sez. Reg. Contr. Piemonte)

Denominazione	Partecipazione	Tipologia giuridica
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,91%	Ente Strumentale partecipato

DATO ATTO che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale, così come previsto al punto 3.1. Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2017 con cui è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 10, nonché la relativa relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/ 2018 avente oggetto: “ Revisione periodica ex art 20 DLgs 175/2016 e smi delle partecipazioni pubbliche possedute dall Ente al 31/12/2017 - relative determinazioni”
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2019 “ Ricognizione delle Partecipazioni ex art. 20 Dlgs 19 Agosto 2016 n.175– Approvazione” nonché la relativa relazione tecnica allegata;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 27/11/2018 avente oggetto: “Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n 40 del 21 luglio 2020 avente ad oggetto:"Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 d.lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 10/08/2020: “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000”;

RICHIAMATA altresì,

- La Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n.66/2019 avente oggetto “ Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento del comune di Andria - esercizio 2018”;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n.19/2019, avente oggetto: “Approvazione Bilancio Consolidato - esercizio 2019- ai sensi dell’art. 11 bis del DLgs. n. 118/2011 e smi e dell’art. 151 comma 8 Dlgs 267/2000”

VISTA l’istruttoria del Servizio Aziende partecipate e Controllo Analogo;

VISTI

- l’allegato 4/4 del D. Lgs. 118/201;
- l’art. 147 quater comma 4 del D.lgs. 267/200;
- l’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli, resi in linea tecnica e contabile dal Dirigente dell’Area Servizi Interni - Settore - Programmazione Economico – Finanziaria, – Aziende Partecipate, Economato, Tributi e Controllo Analogo- dott. Luigi Panunzio, ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000**

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, l’elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Andria al 31/12/2019 (ELENCO 1);

IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – ESERCIZIO 2019						
Il Denominazione Org./Soc	Partecipazione	Organismo strumentale	Ente strumentale controllato	Ente strumentale partecipato	Società controllata	Società partecipata
Andria Multiservice S.p.A.	100%				x	
Gal Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.	10,68%					x
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l. (2)	17,12%					x
Gal Murgia degli Svevi SRL (1)	30,00%					x
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,91%			x		
Autorità idrica pugliese	2,47%			x		

(1)Cessione della quota posseduta dall’Ente in corso di perfezionamento.

(2)L’Ente ha esercitato il diritto di recesso con Deliberazione n.33/2020 del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale.

- 2) **DI APPROVARE, altresì**, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società comprese nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato (ELENCO 2):

Elenco 2 - Elenco delle componenti del GAP rientranti nel consolidamento per l'esercizio 2019

Classificazione	Rapporto con la controllata	Denominazione	Quota di Partecipazione
Società	Ente Strumentale partecipato	<i>Autorità idrica pugliese</i>	2,47%
	Controllata	<i>Andria Multiservice S.p.A.</i>	100%

- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli organismi, enti e/o società incluse nel perimetro di consolidamento del GAP "Comune di Andria";
- 4) **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs n.267/2000;
- 6) **DI PROVVEDERE** alle relative pubblicazioni all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, nonché all'Amministrazione Trasparente nella sezione Enti Controllati.

=====

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to dott. Gaetano TUFARIELLO

Il Commissario Straordinario

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "***favorevole***", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Luigi PANUNZIO

Il Dirigente Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico Finanziaria-
Aziende Partecipate Economato – Tributi-Sistemi Informativi-Risorse Umane

Si attesta di aver espresso parere "***favorevole***", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Luigi PANUNZIO

Il Dirigente Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico Finanziaria-
Aziende Partecipate Economato – Tributi-Sistemi Informativi-Risorse Umane

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

_____ Addi'

Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. – D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale